

**Consorzio per lo Sviluppo Turistico del
Comune di Carloforte**

DISCIPLINARE DI GARA



**REALIZZAZIONE DI
“UN POLO NAUTICO
TURISTICO NEL
COMUNE DI
CARLOFORTE IN
LOCALITA’ *LA
PUNTA*” CON
TOTALE CAPITALE
PRIVATO**

Art. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Denominazione: CONSORZIO PER LO SVILUPPO TURISTICO DEL COMUNE DI CARLOFORTE.

Indirizzo:

c/o Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias

Via Mazzini 39 – 09013 Carbonia (CI)

Telefono: 0781.67261

Fax: 0781.6726.208

Si informa che l'ufficio protocollo dell'Amministrazione Provinciale è aperto al pubblico per la ricezione delle offerte esclusivamente nei seguenti orari:

dal Lunedì al Venerdì – ore 9.00-12.00

Martedì – ore 15.30-17.30

Art. 2 LUOGO, DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

“POLO NAUTICO TURISTICO NEL COMUNE DI CARLOFORTE, IN LOCALITA' LA PUNTA” CON IL METODO DELLA FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D. LGS. N. 163 DEL 2006”.

Relativamente alla consistenza e alla tipologia dell'impianto da gestire, in modo da consentire la presentazione delle proposte secondo presupposti omogenei, si rinvia a quanto riportato nello studio di fattibilità posto a base di gara.

Art. 3 MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI

Il Bando di gara e la documentazione progettuale sono visionabili presso l'Albo pretorio del Comune di Carloforte e sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Carbonia Iglesias: <http://www.provincia.carboniaiglesias.it> alla sezione “Bandi di gara”.

E' escluso l'invio tramite Telefax.

Art. 4 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Il termine ultimo ed inderogabile per la ricezione delle offerte è stabilito il giorno **31.03.2010 alle ore 12.00.**

Indirizzo:

Consorzio Turistico di Carloforte C/O Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias

Ufficio Protocollo – all'Attenzione del dott. Ghisu

Via Mazzini 39 – 09013 Carbonia (CI)

Telefono: 0781.6726.319

Le modalità di presentazione sono quelle previsto al punto 13 del disciplinare di gara.

Apertura delle offerte: seduta pubblica del giorno **08.04.2010 alle ore 12.00** presso la sede dell'Amministrazione Provinciale – Via Mazzini 39 – Carbonia

Art. 5 SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, di cui al successivo punto 8, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Art. 6 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l'esclusione, da:

6.1 a) cauzione provvisoria, di cui all'articolo 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, corrispondente al **2%** dell'importo complessivo (**240.290,00 euro**), costituita alternativamente da:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Consorzio – Banca di Credito Sardo – Agenzia di Carloforte IBAN IT95U0305943860615224080712 (alla quietanza di versamento deve essere allegata indicazione completa della modalità di restituzione della cauzione stessa; tale mancata indicazione comporterà inevitabile ritardo nella restituzione della medesima);
- fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. N.385 del 01.09.93, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e recante l'indicazione che l'Istituto garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che la garanzia sarà operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6.1 b) cauzione provvisoria, di cui all'art. 153 co. 13 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, corrispondente al **2,5%** dell'importo complessivo (**300.362,50 euro**), costituita alternativamente secondo le modalità di cui al precedente punto 6.1 a).

Sia il versamento in contanti che la fidejussione bancaria o la polizza dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di un Istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, o di un intermediario finanziario, iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. N.385 del 01.09.93, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fidejussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore del Consorzio Turistico di Carloforte. Tale dichiarazione dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 145, comma 50, della Legge finanziaria 2001, gli intermediari finanziari abilitati a rilasciare le cauzioni, sono esclusivamente quelli iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà essere debitamente documentata e allegata in copia alla fidejussione. Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio delle cauzioni, costituiranno causa di esclusione dalla gara.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà risultare, a pena di esclusione, univocamente prestata a favore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, con copertura, per questi ultimi, del mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, già costituito nelle forme di legge, la garanzia provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal mandatario con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. La garanzia provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della stessa comporterà l'esclusione dell'offerta. Le garanzie e le coperture assicurative previste dagli artt. 72 e 113 del D. Lgs. N. 163/2006 devono essere conformi, a pena di esclusione, agli schemi di polizza-tipo approvati con Decreto Interministeriale delle Attività Produttive – Infrastrutture del 12 Marzo 2004 n°123, entrato in vigore il 26.05.2004.

Art. 7 CONTRIBUZIONE PER AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l'esclusione, dalla contribuzione, di cui alla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 24.01.2008, dell'importo di **€ 100,00** (cento/00) da effettuarsi con le seguenti modalità:

- ✓ mediante versamento on line, collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
- ✓ versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma (codice fiscale 97163520584).

I concorrenti devono indicare, a titolo di causale: il codice fiscale del partecipante ed il seguente CIG (Codice Identificativo Gara): 0396391831.

Art. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Sono ammessi alla procedura i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuali di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili) oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (associazioni temporanee di concorrenti), e) (consorzi ordinari) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. È vietata l'associazione in partecipazione ed è altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'impegno a costituire l'A.T.I., o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, deve specificare il modello, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate ai sensi dell'art. 95, 4° comma, del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i., nonché le parti dell'opera che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, salvo che questi non possano essere ricavati con immediatezza e senza incertezze dalla natura dell'appalto o dalle qualificazioni delle imprese associande, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Art. 9 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

9.1) Requisiti di carattere generale

I concorrenti sono esclusi dalla procedura nei seguenti casi. :

- a) esistenza di una o più cause di esclusione di cui all'art. 38, del D. Lgs. N. 163/2006;
- b) essere destinatari di provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche nell'ultimo biennio (ai sensi della L. 248/2006 art. 36 bis);
- c) ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.

9.2) Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dell'impresa:

1. Al fine di ottenere l'affidamento della concessione, il promotore deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti cui all'art. 41 e ss., del D. Lgs. N. 163/2006, secondo cui i soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici ed eseguono lavori con la propria organizzazione d'impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 34 del 2000 e dal d.lgs. n. 163 del 2006 e ss. mm. ii. con riferimento ai lavori direttamente eseguiti, ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 100% dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad 1/10 dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 20% dell'investimento previsto per l'intervento.

2. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio:

- a) per quanto riguarda i requisiti previsti al comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall'art. 95 del D.P.R. 554/99 e ss. mm. ii.;
- b) per quanto riguarda l'eventuale possesso del requisito di cui alla lett. c questo deve essere posseduto, ai fini del raggiungimento della misura minima, cumulativamente dalle imprese raggruppate.

Art. 10 TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 360 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, se il promotore non è stato definitivamente individuato entro tale termine.

Art. 11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione procederà all'individuazione del promotore mediante la valutazione, effettuata da apposita Commissione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., delle proposte formulate, secondo quanto previsto dal bando di gara.

Art. 12 VARIANTI

Sono ammesse offerte in variante.

Art. 13 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

I plichi contenenti la documentazione, necessaria per l'ammissione alla procedura, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire mediante:

- 1) servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- 2) mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- 3) consegna a mano da un incaricato del soggetto partecipante (in tale caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna).

L'amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali tentativi di consegna durante l'orario in cui gli uffici sono chiusi; farà fede unicamente la data e l'ora di arrivo all'ufficio protocollo dell'ente.

Il plico predetto deve essere:

- idoneamente chiuso con nastro adesivo trasparente e con apposizione di firma sui lembi di chiusura;
- recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente, l'indicazione della sede legale, del numero di telefono e di fax del concorrente, nonché le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno ed all'ora dell'espletamento della medesima.

Non utilizzare ceralacca nella sigillatura dei plichi e delle buste.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**BUSTA A – Documentazione Amministrativa**", "**BUSTA B - Offerta tecnica**" "**BUSTA C – Offerta Economica**"

Nella "**BUSTA A – Documentazione Amministrativa**" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

13.a) Dichiarazione sostitutiva unica da redigere sulla base dell'allegato **MODELLO A)**, senza apportare alcuna modificazione al contenuto delle dichiarazioni, rilasciata dal legale rappresentante o da un suo procuratore. In tal caso alla dichiarazione dovrà essere allegata la relativa procura.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere rese da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione od il consorzio.

13.a.1) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da redigere sulla base dell'allegato **MODELLO A.1)**, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, di cui alle lettere b) e c) del

comma 1 dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, relativa ai sottoelencati soggetti:

- a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
- c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di società.

13.a.2) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da redigere sulla base dell'allegato **MODELLO A.2)** concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, relativa ai soggetti elencati al precedente punto, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere rese da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione od il consorzio.

13.b) Le garanzie a corredo dell'offerta, così come indicate dall'art. 153 co. 13 del D.lgs 163/2006 ed al punto 6 del disciplinare di gara

13.c) Nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti - Dichiarazione resa da ogni concorrente attestante: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.

13.d) In caso di Consorzi o ATI o GEIE già costituiti, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

13.e) Quietanza del versamento di Euro 100,00 (cento/00) a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici.

ATTENZIONE: La mancanza o l'incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive richieste comporterà l'esclusione dalla gara.

La "**BUSTA B - Offerta tecnica** " deve contenere al suo interno a pena di esclusione, la seguente documentazione

- 1) Studio di Inquadramento territoriale e ambientale, conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- 2) Progetto preliminare, ex art. 93 del D.lgs 163/2006, da predisporre nel rispetto della normativa statale, regionale e comunale vigente in materia urbanistico-ambientale;
- 3) Bozza di convenzione, da stipularsi tra l'amministrazione e l'aggiudicatario della gara;
- 4) Piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito, comprendente l'importo delle spese sostenute per la presentazione delle offerte, secondo quanto indicato dall'art. 153, co. 9 del D.lgs 163/2006;
- 5) Relazione illustrativa ed esplicativa delle caratteristiche del servizio e della gestione dell'opera oggetto del presente avviso;
- 6) Ogni ulteriore elemento il promotore ritenesse utili al fine della corretta valutazione della proposta.

In particolare, ed a pena di inammissibilità, dovranno essere inclusi dal promotore, nella busta B, tutti gli elementi e la documentazione che il proponente ritiene utile ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica.

L'amministrazione non attribuirà il punteggio per l'offerta tecnica per elementi non specificatamente indicati ed inclusi nella busta B.

La "**BUSTA C – Offerta economica**" deve contenere, a pena d'esclusione, l'offerta economica redatta secondo il **MODELLO C – Modulo di Offerta Economica**".

In particolare in tale offerta dovranno essere indicati gli elementi per l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica (durata della concessione e canone offerto).

Art. 14 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PROGETTUALI

La procedura è regolata come segue:

Il termine di ricezione del plico contenente le offerte è fissato perentoriamente per il giorno **31.03.2010 alle ore 12.00**. Non sarà considerata valida alcun'altra offerta pervenuta oltre tale termine, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a precedente offerta.

La procedura di gara avrà inizio il giorno **08.04.2010 alle ore 12.00**.

La commissione di gara, in seduta pubblica, procederà in prima istanza all'ammissione dei proponenti sulla base della documentazione presentata, provvedendo anche ad eventuali esclusioni, quindi, anche nei giorni seguenti, procederà, in seduta riservata all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai proponenti ammessi alle fasi successive, e all'attribuzione dei relativi punteggi.

L'ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

In seduta pubblica, della quale sarà data comunicazione ai partecipanti tramite fax o pubblicazione sul sito internet, si provvederà quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore del proponente che abbia ottenuto la maggior somma di punteggi fra l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Art. 15 ADEMPIMENTO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

L'aggiudicatario dovrà, pena la decadenza dall'aggiudicazione:

a) prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 d.lgs. n. 163 del 2006. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una ulteriore cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 113 d.lgs. n. 163 del 2006; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

b) presentare la certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 210 del 2002;

c) stipulare, ai sensi del primo comma dell'art. 129 del d.lgs. n. 163 del 2006, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con somma assicurata non inferiore all'importo del contratto. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari ad € 1.000.000,00 sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

d) stipulare, ai sensi del secondo comma dell'art. 129 del d.lgs. n. 163 del 2006, con decorrenza dalla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;

d) redigere e consegnare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'intervento da realizzare:

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- dare atto concordemente al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- firmare il contratto di concessione nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta;
- tutte le imposte, le tasse ed i diritti relativi e conseguenti alla gara e tutte le spese relative alla registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 16 ALTRE INFORMAZIONI

a) Si procederà all'aggiudicazione anche qualora sia stata presentata una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.

b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

c) Il soggetto affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

d) L'affidamento e l'esecuzione dei lavori sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

e) La stipula del contratto di concessione avverrà solo dopo l'approvazione del progetto preliminare e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la completa realizzazione dell'opera.

f) Il Consorzio si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non accettare nessuna delle proposte pervenute qualora le ritenesse non fattibili dal punto di vista tecnico/economico, ossia non convenienti o non rispondenti ai propri interessi, anche in caso di motivazioni sopravvenute.

g) Il Consorzio si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi fase la procedura di project financing per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

h) Nell'ipotesi sub e), f), g) il promotore non avrà alcun titolo a richiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

i) Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.

ART. 17 CAUSE DI ESCLUSIONE

17.1 Sono escluse, senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a) pervenute dopo il termine ultimo di consegna previsto dal presente bando, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) mancanti o carenti di sigilli o di firme sui lembi del plico di invio;
- c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della Concessione e la denominazione del concorrente.

17.2 Sono escluse dopo l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte. Questo quando anche una o più di una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nelle altre buste, che vengano successivamente aperte, per qualsiasi motivo;
- b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
- c) mancanti della cauzione provvisoria e/o dell'ulteriore cauzione come richieste nel presente disciplinare; con anche una sola delle cauzioni di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla Concedente;
- d) con fideiussione (se tale sia la forma delle cauzioni) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale o dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione concedente o, in caso di raggruppamento temporaneo, non intestata a tutti i soggetti raggruppati;
- e) senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fidejussoria (cauzione definitiva);
- f) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi di una delle buste interne;
- g) con requisiti di partecipazione economici o tecnici carenti o comunque non sufficienti;
- h) la cui busta interna contenente l'offerta o quella contenente il piano economico-finanziario rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

17.3 Sono escluse, dopo l'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, le offerte:

- a) la cui offerta tecnica contenga elementi o aspetti in contrasto e/o mancanti rispetto alle norme di legge o di regolamento o con i requisiti inderogabili di cui al punto 9 del presente disciplinare;
- b) i cui elaborati tecnici non siano timbrati e sottoscritti in ogni pagina da professionisti abilitati.

17.4 Sono escluse, dopo l'apertura della busta contenente l'offerta economica, le offerte:

- a) mancanti della sottoscrizione del soggetto competente;
- b) che contengano, oltre all'offerta economica, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

17.5 Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) non accompagnate dal piano economico-finanziario asseverato con i contenuti e le modalità di cui al presente bando o asseverato in difformità da tali indicazioni o che manchi una precisa riferibilità dell'asseverazione;

- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata con qualsiasi mezzo dalla Concedente;
- d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente bando, ovvero in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili o con principi generali dell'ordinamento;
- e) il cui possesso dei requisiti è successivo alla data di pubblicazione del bando.

ART. 18 SITUAZIONE GIURIDICA DEL CONCORRENTE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a. le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m) ed m-bis) del Codice dei Contratti pubblici;
- b. l'esistenza nei confronti del titolare, dei soci, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) dell'art.38 del Codice dei Contratti pubblici;
- c. sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- d. le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
- e. i divieti previsti dall'essere in corso i piani individuali di emersione di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e c), del d.lgs. 383/2001 e s.m.i.;
- f. l'inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- g. l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- h. ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Codice dei contratti pubblici non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- i. ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale. E' inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- j. ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice dei contratti pubblici è vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del codice penale;
- k. per consorzi di cui all'art. 34, c.1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato con l'applicazione dell'art.353 del codice penale;
- l. come già evidenziato, i consorzi di cui all'art. 34, c.1, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio

concorre;

m. è vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici;

n. in caso di R.T.I. o consorzi costituendi la costituzione dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

ART. 19 OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 20 OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Art. 21 DIVIETI

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di:

- sospendere l'esecuzione dei lavori se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;
- subappaltare i lavori pertanto l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento dei lavori, ai sensi dell'articolo 118 del d. lgs. n. 163/2006;
- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Consorzio. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 22 RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati al Consorzio e a terzi in ragione dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. L'appaltatore, all'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare il Consorzio da ogni responsabilità al riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesto, una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante. Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno essere accese prima della consegna dei lavori dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della fornitura.

Art. 23 PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Consorzio ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei lavori, il promotore sarà tenuto a corrispondere al Consorzio una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo dei lavori oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito, in caso di verifica di conformità con esito negativo, per la sostituzione dei prodotti, l'operatore economico sarà tenuto a corrispondere al Consorzio una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) del corrispettivo dei lavori oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato o ritardato intervento mancata sostituzione di eventuale materiale non ritenuto conforme, l'ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spesa a totale carico dell'aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni in merito alla qualità o ai prezzi dei beni o servizi così acquistati.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati per iscritto all'operatore economico dal Consorzio che dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni per iscritto all'amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al promotore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al promotore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al promotore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui ai precedenti articoli o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal promotore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'amministrazione potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'appalto; il promotore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Oltre il predetto importo massimo di penali, l'amministrazione può risolvere il contratto e

provvedere all'esecuzione in danno.

Art. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento dell'appaltatore e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni dell'appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 cc.);
- nel caso in cui l'appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.);
- nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel complesso, il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- nel caso in cui l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto;
- nel caso in cui la fornitura non sia stata eseguita compiutamente entro il termine finale di cui ai superiori articoli 4 e 8 (art. 1457 cc.).

Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Consorzio dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione dei lavori e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sui lavori già effettuati.

Inoltre, il Consorzio potrà differire il pagamento di quanto dovuto a congruaggio delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi l'appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine dei lavori per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.

In tal caso l'amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'amministrazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 134 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto compatibile.

Art. 25 SOCIETA' DI PROGETTO:

L'aggiudicatario ha facoltà dopo l'aggiudicazione di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. n. 163 del 2006 in forma di società per azioni o a responsabilità limitata anche di tipo consortile con capitale sociale minimo di euro 1.000.000/00.

Art. 26 DOCUMENTAZIONE IN BOLLO - REGOLARIZZAZIONE

Si precisa che in caso di mancata apposizione dell'imposta di bollo sull'offerta, l'Amministrazione procederà d'ufficio all'invio del documento all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

Art. 27 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, c. 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara per quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al quale si rinvia.

Art. 28 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., Responsabile del procedimento è l'Ing. **Fulvio Bordignon**.

Il Presidente del Consorzio
Ing. Cesare Napoli